



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“PADRE ODONE NICOLINI”
38085 PIEVE DI BONO-PREZZO (Tn)
Tel. 0465 – 674030 Fax 0465 – 674857
e-mail. mail@rsapdb.it
Codice Fiscale 86001530228 – Partita Iva 01083720225

DETERMINAZIONE N. 107 DEL DIRETTORE

OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA L'A.P.S.P. “PADRE ODONE NICOLINI” DI PIEVE DI BONO-PREZZO E L'A.P.S.P. “SAN VIGILIO – FONDAZIONE BONAZZA” DI SPIAZZO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “FUNZIONARIO COLLABORATORE COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI” categoria D - livello BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA: REVOCA DETERMINAZIONI N. 88 DEL 11.10.2018, N. 96 DEL 05.11.2018 E N. 97 DEL 05.11.2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **sei** del mese di **dicembre** ad ore **10.00** il signor Antolini dott. Giovanni, nella sua qualità di Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Padre Odone Nicolini”, assume la presente

DETERMINAZIONE

OGGETTO: PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI IN FORMA ASSOCIATA TRA L'A.P.S.P. "PADRE Odone NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO E L'A.P.S.P. "SAN VIGILIO – FONDAZIONE BONAZZA" DI SPIAZZO, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO COLLABORATORE COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI" categoria D - livello BASE - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA: REVOCA DETERMINAZIONI N. 88 DEL 11.10.2018, N. 96 DEL 05.11.2018 E N. 97 DEL 05.11.2018.

IL DIRETTORE

Considerato che lo Statuto dell'Azienda approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.05.2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 09.02.2017, in applicazione del principio relativo alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005, ha affidato al Direttore la gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda mediante l'emanazione di autonome determinazioni;

constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'Azienda;

premesso che:

- ✓ con propria determinazione n. 88 del 11.10.2018, immediatamente esecutiva si provvedeva ad indire una pubblica selezione per esami in forma associata tra l'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo e l'A.P.S.P. "San Vigilio – Fondazione Bonazza" di Spiazzo, per la formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di "Funzionario Collaboratore Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari" categoria D - livello base - 1^ posizione retributiva;
- ✓ con propria determinazione n. 96 del 05.11.2018, si provvedeva all'ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione di cui sopra;
- ✓ con propria determinazione n. 97 del 05.11.2018 si provvedeva alla nomina della Commissione Giudicatrice della pubblica selezione;

tutto ciò premesso:

preso atto che il N.O.P. "Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali di data 20.04.2007, come modificato dal CCPL 2006-2009 di data 22.09.2008" prevede come requisito d'accesso per la categoria D, livello base, il diploma di laurea di durata almeno triennale e l'accesso a tale categoria in difetto del prescritto titolo di studio, è ammesso solamente in esito a procedure di progressione verticale;

preso atto che anche il Regolamento per il personale aziendale prevede alla tabella B, per la figura di Funzionario Collaboratore Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari categoria D - livello base - 1^ posizione retributiva, quanto previsto dal N.O.P., sopra citato;

preso atto altresì che da un confronto esperito nelle competenti sedi è emerso che i requisiti richiesti dal N.O.P. su citato e dal vigente regolamento per il personale dell'A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini", per l'accesso alla figura di cui alla pubblica selezione, possono astrattamente essere ritenuti equipollenti con il diploma di infermiere professionale;

vista la nota pervenuta in data 28.11.2018 prot. Ente n. 1477, da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (O.P.I.S.) del 28.11.2018 prot. n. 2846/1/11;

dato atto che n. 2 candidati sono stati esclusi per carenza del titolo di laurea triennale di cui sopra, in quanto in possesso del titolo di infermiere professionale;

considerato che tale situazione di incongruenza normativa, contrattuale e regolamentare potrebbe generare un contenzioso con esito incerto che esporrebbe l'Ente ad un danno patrimoniale derivante dalle eventuali spese di vertenza;

ritenuto di coinvolgere U.P.I.P.A. quale soggetto firmatario per conto delle A.P.S.P. del N.O.P. di cui sopra, al fine di verificare la compatibilità tra le norme prese a riferimento dalla nota dell'O.P.I. ed il N.O.P. adottato successivamente a dette norme;

ritenuta, pertanto, la conseguente opportunità di revocare la pendente procedura di selezione, demandando a successive valutazioni le nuove modalità di copertura del servizio di coordinamento dei servizi socio assistenziali e sanitari;

considerato che la tassa di selezione richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva costituisce un corrispettivo per la prestazione di un servizio, si ritiene che – vista la relativa revoca avente effetti ex tunc – essa dovrà essere rimborsata a tutti i candidati, sia ammessi che non ammessi;

visto l'art. 28, comma 2 del Regolamento aziendale per il Personale il quale recita "L'Azienda può con provvedimento motivato, revocare il concorso bandito, quando l'interesse pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun concorrente";

constatato che ricorrono, nel caso specifico, le condizioni previste dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990 che consentono alle amministrazioni di agire in autotutela;

ritenuto pertanto necessario revocare in autotutela ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990 le determinazioni:

- ✓ n. 88 del 11.10.2018, immediatamente esecutiva, relativa all'indizione di una pubblica selezione per esami in forma associata tra Funzionario Collaboratore Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari" categoria d - livello base - 1^a posizione retributiva;
- ✓ n. 96 del 05.11.2018, relativa all'ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione di cui sopra;
- ✓ n. 97 del 05.11.2018 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice della pubblica selezione;

ritenuto altresì di dare informazione della presente revoca ai candidati ammessi e non;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 onde procedere celermente alla comunicazione per gli interessati;

vista la L.R. n. 7 del 21.09.2005;

vista la L.R. n. 9 del 28.09.2016;

visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L così come modificato dal D.P.Reg. n. 6 di data 17 marzo 2017;

visto il C.C.P.L. 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018;

visto l'accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali di data 20.04.2007, come modificato dal C.C.P.L. 2006-2009 DI DAAT 22.09.2008;

visto il Regolamento per il personale dell'Azienda approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 16.06.2008 e modificato con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 25.11.2014, n. 17 del 20.10.2015, n. 36 del 11.12.2017 e determinazione del Direttore n. 62 di data 16.12.2015, e la relativa dotazione organica;

visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono-Prezzo (TN) approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Regionale n. 130 dd. 17/05/2017;

visto il Codice di Comportamento dei Dipendenti della A.P.S.P. "Padre Odone Nicolini" di Pieve di Bono adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 13.05.2015;

d e t e r m i n a

1. Di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento che si intendono qui integralmente riportate, le determinazioni:
 - ✓ n. 88 del 11.10.2018, immediatamente esecutiva relativa all'indizione di una pubblica selezione per esami in forma associata tra Funzionario Collaboratore Coordinatore dei Servizi Socio Assistenziali e Sanitari" categoria d - livello base - 1^a posizione retributiva;
 - ✓ n. 96 del 05.11.2018, relativa all'ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione di cui sopra;
 - ✓ n. 97 del 05.11.2018 relativa alla nomina della Commissione Giudicatrice della pubblica selezione;
2. Di comunicare ad U.P.I.P.A. quale soggetto firmatario del N.O.P. "Accordo relativo all'ordinamento professionale del personale dell'area non dirigenziale del Comparto Autonomie Locali di data 20.04.2007, come modificato dal CCPL 2006-2009 di data 22.09.2008", il presente provvedimento al fine di verificare nelle competenti sedi la compatibilità normativa e contrattuale delle norme prese in esame.
3. Di dare informazione della presente revoca a ciascun candidato, sia ammesso che non ammesso.
4. Di provvedere al rimborso delle tasse di selezione pagate dai candidati, sia ammessi che non ammessi.
5. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apsppievedibono.it) la presente determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21.09.2005 così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. n. 9 del 28.09.2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31.07.1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 13.12.2012, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e della Legge 69 del 18.06.2009 – art. 32.
6. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

ITER DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata il giorno **07.12.2018** all'albo dell'A.P.S.P. (www.apsppievedibono.it) per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

- ☐ Determinazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.
- ☒ Determinazione dichiarata per l'urgenza immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.

Pieve di Bono-Prezzo, lì 7 dicembre 2018

IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pieve di Bono-Prezzo, lì 7 dicembre 2018

IL DIRETTORE
dott. Giovanni Antolini